



ORDINANZA

N. 243 DEL 08/11/2024

OGGETTO : ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA – PICCIONI URBANIZZATI – MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE – PULIZIA, DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI E MISURE DI IMPEDIMENTO DELLE SOSTE ABITUALI O PERMANENTI

LA SINDACA

PREMESSO CHE:

sul territorio comunale è stato rilevato un aumento di inconvenienti igienico-sanitari dovuti ad un incremento della popolazione di piccioni o colombi urbani, con stazionamento e utilizzo come dormitorio sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi e posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi;

pervengono periodicamente lamentele per la presenza di cumuli di guano e imbrattamento di strutture o strade, creando danneggiamento e degrado;

DATO ATTO CHE:

la presenza dei piccioni allo stato libero nel territorio cittadino ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie tra cui zecche molli o zecche dei piccioni (*Argas reflexus*) e acari, per il danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in quanto creano imbrattamenti dovuti alle deiezioni;

è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto, in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

ATTESO CHE:

il problema debba essere affrontato anche in maniera più generale in quanto la presenza dei piccioni non risulta confinata ad un'area specifica, ma risulta diffusa sull'intero territorio comunale;

è importante combattere il pericolo sanitario causato dall'accumulo di guano e dalla possibile presenza di carcasse e di specifici parassiti dei piccioni e microbi;

l'alimentazione incontrollata contribuisce alla capacità riproduttiva di piccioni o colombi urbani e diventa un richiamo di numerosi individui anche da zone periferiche e limitrofe, che si adattano all'ambiente urbano inadatto alla loro nidificazione e stazionamento;

si rende necessario contenere il numero di piccioni presenti in ambito urbano;

RITENUTO di dover predisporre misure cautelari volte ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in centro urbano e quindi emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTI:

l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 "*Istituzione del S.S.N.*" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

l'art. 107 della L.R. 30/12/2009 n. 33 "*Funzioni e competenze della Regione, della ATS e del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria*";

il D.Lgs n. 136/2022 "*Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016*";

l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.02.2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VIETA

a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari, di alimentare i piccioni presenti allo stato libero nel territorio comunale, con relativo getto sul territorio di mangimi, granaglie, scarti ed alimenti di qualsiasi genere;

ORDINA

nell'ambito del centro urbano, ai proprietari degli edifici e altri manufatti, agli Amministratori Condominiali e a chiunque abbia diritti su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni di provvedere, a propria cura e spese, all'immediato ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, eseguendo gli interventi sottoelencati:

- a) schermare con adeguate reti a maglie sottili o altro mezzo idoneo le aperture permanenti di abitazioni, vista l'attitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo luogo per la nidificazione;
- b) installare ove possibile, dissuasori sui punti di posa (cornicioni terrazzi pensiline davanzaliecc) onde impedirne lo stazionamento;
- c) mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti, le zone sottostanti i fabbricati o strutture interessate dalla presenza di piccioni;
- d) effettuare periodiche disinfestazioni per limitare la presenza di argas reflexus (zecca dei piccioni) e acari, che possono pungere l'uomo; in particolare nel caso di ripulitura di zone asuo tempo colonizzate, la disinfestazione deve essere sempre effettuata;

AVVERTE

CHE:

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e ne sarà data diffusione mediante il sito internet istituzionale ed ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, l'inosservanza della predetta disposizione ai sensi dell'art. 7bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs 267/2000 sarà punita con l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 250,00;

DISPONE

CHE la presente ordinanza venga trasmessa alla Polizia Locale di questo Ente e all'ATS Milano incaricati di vigilare sull'esecuzione della stessa e assicurarne il rispetto nei modi e forme di legge;

RENDE NOTO

CHE:

ai sensi di quanto disposto degli artt. 4, 5, 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.:

- a) il procedimento è assegnato alla competenza istruttoria del "Servizio Ecologia" del Settore;

- b) il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giuseppe Vitagliano – Responsabile del Settore 5– Governo e Gestione del Territorio;
- c) tutte le informazioni in merito a quanto presentato, potranno essere richieste al personale sopra indicato, esclusivamente nei giorni e orari di ricevimento al pubblico;

contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro sessanta giorni dalla data di notifica, nei modi previsti dal vigente Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, art. 40 e segg.) oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

Gorgonzola , li 08/11/2024

La Sindaca
Ilaria Arabella Paola Scaccabarozzi
Atto sottoscritto digitalmente